



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica

PNR GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Seminario
Le Linee guida regionali sull’Autorizzazione Unica Ambientale
Regione Molise

La gestione del procedimento dell’A.U.A.

a cura di Ambrogio Cirillo

Isernia, 30 settembre 2021
Auditorium “Unità d’Italia”, Corso Risorgimento n. 221

Cos'è l'AUA?

Con il termine "AUA" si intende l'"Autorizzazione Unica Ambientale", una specifica forma di autorizzazione introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (in vigore dal 13 giugno 2013) per semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali, e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Chi deve chiedere l'AUA?

La disciplina sull'AUA si applica alle piccole–medie imprese (PMI), oltre che agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Chi non è tenuto a chiedere l'autorizzazione AUA?

L'AUA non si applica ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nel caso in cui la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso ambientali.

L'unica possibilità di non avvalersi dell'AUA si verifica qualora "si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale", come prevede espressamente il co. 3 dell'art. 3.

I provvedimenti sostituiti e ricompresi nell'A.U.A. sono indicati all'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013: la tabella riportata sotto, precisa in particolare le tipologie di provvedimenti ambientali che dal 13 giugno dovranno essere rilasciati attraverso le procedure previste dal D.P.R. 59/2013:

<i>Matrice ambientale</i>	<i>Riferimenti normativi</i>
Autorizzazione agli scarichi	Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n. 152/06
Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoio oleari e delle acque reflue delle aziende previste	Art. 112 del Dlgs n. 152/06
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti	Art. 269 del Dlgs n. 152/06
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti	Art. 272 del Dlgs n. 152/06
Comunicazione o nulla osta emissioni acustiche	Art. 8, commi 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447
Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura	Art. 9 del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99
Comunicazioni in materia di rifiuti	Artt. 215 e 216 del Dlgs n. 152/06

Quando bisogna richiedere l'AUA?

La domanda di AUA deve essere presentata dal richiedente al SUAP alla scadenza del primo titolo abilitativo sostituito, nonché in caso di rinnovo o aggiornamento di uno dei titoli in questione. Ovviamente, ogni nuova attività ricadente nell'AUA.

Quali sono la modulistica, le tempistiche e gli oneri istruttori per ottenere l'AUA?

Il modello della domanda di AUA è contenuto nel D.P.C.M. 8 maggio 2015, che ne ha adottato uno unico valevole su tutto il territorio nazionale (le Regioni avrebbero dovuto adeguare la propria modulistica entro il 30 giugno 2015)

Il modello, licenziato dalla Conferenza Unificata in data 26 febbraio 2015, è stato approvato con D.P.C.M. dell'8 maggio 2015, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 35 alla Gazzetta ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015. La Regione Molise con D.G.R. n. 173/2016 ha approvato il modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA (DPR 59/2013 e DPCM 8/5/2015) e lo ha successivamente adeguato, con la determinazione dirigenziale n. 2192 del 3 maggio 2017, alla nuova disciplina regionale sugli scarichi

Al SUPP. del Comune di _____

Istituto senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi (art.4 comma 1 del DPR 58/2013)

Istituto con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi (art.4 commi 4 e 5 del DPR 58/2013)

Esente solo in quanto ente pubblico

Solo assedi in forma virtuale

Solo assedi in forma non virtuale

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - A
(ai sensi del D.P.R. 10 marzo 2010, n. 39)

1. DATI DEL GESTORE

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale _____

nato a _____ prov. _____ stato _____ nato il _____

residente in _____ prov. _____ stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

PEC / posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____

in qualità di Titolare Legale rappresentante Altro _____

2. DATI DEL REFERENTE AUA (compilare solo se il referente AUA non coincide con il gestore)

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale _____

in qualità di _____

nato a _____ prov. _____ stato _____ nato il _____

residente in _____ prov. _____ stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

PEC / posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA' / IMPRESA

Ragione sociale _____

codice fiscale / p. IVA _____

iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ prov. _____ n. _____

con sede in _____ prov. _____ stato _____ località _____

indirizzo _____ n. _____

C.A.P. _____ Telefono fisso / cell. _____ fax _____

PEC / posta elettronica _____

4. DATI DELL'IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA'

4.1 Dati generali
Determinazione dell'impianto/stabilimento/attività _____

sito nel Comune di (espletare indirizzo) _____ prov. _____

Descrizione attività principale _____

4.2 Inquadramento territoriale (*)

Coordinate geografiche: Lat _____ Long _____

Nel sistema di riferimento (UTM 32 / ESR00WGS84) _____

Dati catastali: foglio _____ particella _____

Eventuali interferenze con Rete Natura 2000 nessuna interferenza rilevata (riferimento a planimetria allegata) breve descrizione delle interferenze rilevate e sulla necessità di valutazione di incidenza _____

Planimetria relativa ai vincoli ambientali e territoriali, posizionamento dell'impianto nella cartografia con specificazione vincoli territoriali ed ambientali, con particolare riferimento alla Rete Natura 2000. (AVC)

4.3 Attività svolte

Breve descrizione del ciclo produttivo _____

Attività principale _____ Codice ATECO _____

Attività secondaria _____ Codice ATECO _____

4.3.1 Produzioni (compilare solo nel caso l'attività realizzi produzioni(*)

Attività	Tipologia di prodotti	Quantità	u.m.
codice ATECO _____	prodotto 1		
codice ATECO _____	prodotto 2		
codice ATECO _____	prodotto ...		

4.3.2 Materie prime e ausiliarie (per ciascun prodotto, compilare solo in presenza di materie prime, attività stabilizzatori, miscelate, prodotti intermedi) (*)

Produzione	Tipologia di materie prime e ausiliarie	Quantità annua	u.m.	Modalità di stoccaggio/deposito
prodotto 1				
prodotto 1				
prodotto ...				

si allegano le schede di sicurezza delle materie prime.

5. ISTANZA

rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. _____ del _____

rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. _____ del _____

per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell'AUA:

autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo aprile 2000, n. 152 e successive modificazioni (di seguito Codice dell'ambiente);

rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche

autorizzazione agli scarichi di acque reflue di disseminato di cui all'art. 110 del decreto legislativo 3 aprile 2000, n. 152 successive modificazioni (Codice dell'ambiente) e alla disciplina regionale sugli scarichi approvata con delibera di Giunta Regionale n. 500 del 10 dicembre 2016;

rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche

comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende in vitivinicola;

rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 259 del Codice dell'ambiente;

rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche

autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del Codice dell'ambiente;

rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche

comunicazione o nota esca relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 2, commi 4 o comma 6, della legge 21 ottobre 1992 447;

rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche

autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche

comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente

rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche

altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale compresi nell'AUA in base alla normativa region (specificare) _____ (*)

rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche

E A TAL FINE, allega le schede di seguito indicate e, nel caso in cui non siano mutate le condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo, effettuato ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole della sanzione e delle pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, le dichiarazioni che seguono

ALLEGA LA SCHEDA A contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 58/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue

ALLEGA LA SCHEDA B contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue

ALLEGA LA SCHEDA C contenente i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

ALLEGA LA SCHEDA D contenente i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga

ALLEGA LA SCHEDA E contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'impatto acustico

ALLEGA LA SCHEDA F contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'utilizzazione dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

ALLEGA LA SCHEDA G1 contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi

ALLEGA LA SCHEDA G2 contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi

6. DICHIARAZIONI

DICHIARA MOLTE

6.1 Titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall'AUA

che l'impianto/stabilimento/attività risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale

Scheda interessata	Ente	N° prot.	del	Scadenza
(altr. schede A - assenti)				

Barare solo le caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessita per l'avvio o la prosecuzione dell'attività

Quanto dura l'AUA e quando bisogna rinnovarla?

L'AUA dura 15 anni dal rilascio. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza, presentando la relativa domanda al SUAP: solo nel caso in cui non sia cambiato nulla il gestore potrà fare riferimento a quanto già depositato. Le tempistiche e le modalità procedurali sono uguali a quelle previste per il primo ottenimento dell'AUA.

Quali sono le sanzioni per l'inosservanza delle norme AUA?

Il D.P.R. n. 59/2013 attualmente non prevede sanzioni. Ad es. la Regione Lombardia, con la propria Circolare n. 19/2013, ha previsto invece l'applicabilità delle sanzioni previste dalla normativa vigente per i vari titoli ambientali sostituiti.

l'AUA non può applicarsi

in virtù delle esclusioni di cui al co. 4 dell'art. 2 del D.P.R. 160/2010,

- impianti e infrastrutture energetiche;
- attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive;
- impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi;
- attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli art. 161 e seguenti del D.L.vo n. 163/200

I vantaggi dell'AUA

Il vantaggio di ricondurre tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso sopra ricordati in un unico provvedimento è indubbiamente garantito dall'unicità della procedura abilitativa e dall'unicità della scadenza fissata in **quindici anni**, che, di fatto, viene a coincidere con il lasso di tempo più lungo previsto dalle norme ambientali di settore, ossia quello riferito all'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.L.vo n. 152/2006 (cosiddetto T.U.A. Testo Unico Ambientale).

AUA (art. 2 co. 1 D.P.R. 59/2013) – Figure Operative Coinvolte - DEFINIZIONI

b) **autorità competente:** la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) **soggetti competenti in materia ambientale:** le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;

d) **gestore:** la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) **sportello unico per le attività produttive (SUAP):** l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

AUA Art. 4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale 1/2

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale.[...]

2. Qualora l'autorità competente riscontri che è **necessario integrare** la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono **entro trenta giorni** dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, **l'istanza è archiviata**, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.

AUA Art. 4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale 2/2

... omissis...

7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. **L'autorità competente adotta il provvedimento (con determinazione dirigenziale, n.d.r.) e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo (ivi compresi ARPA Molise, Regione Molise, Comune di competenza, n.d.r.).**

8. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

AUA – Modifiche da apportarsi all'impianto o all'attività

In caso di modifiche da apportarsi all'attività o all'impianto, il gestore deve comunicare all'autorità competente le variazioni progettate. L'art. 6 del D.P.R. 59/2013 prevede che la comunicazione venga trasmessa direttamente alla Provincia (autorità competente), dimenticandosi dell'esistenza del SUAP e del suo ruolo di interfaccia tra la Pubblica Amministrazione e gestori.

In analogia con l'AIA, la procedura prevista in caso di modifiche prevede che il gestore possa realizzarle una volta trascorsi **60 giorni** dalla propria comunicazione ed in mancanza di risposta dell'autorità competente. Quest'ultima, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può giudicare la modifica sostanziale ed ordinare al gestore di presentare istanza ex art. 4 del D.P.R. 59/2013. In caso di modifica non sostanziale, invece, la Provincia può provvedere all'aggiornamento dell'AUA già adottata.

AUA – Conferenza di Servizi (CdS)

Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi che confluiscono nell'AUA, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Art. 14 bis Legge n. 241/1990: La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7

AUA – Conferenza di Servizi (CdS) (CHIUSURA NEGATIVA)

Qualora venga acquisito un parere negativo che la Provincia non ritenga superabile, la stessa chiude negativamente la conferenza e ne dà comunicazione all'istante e agli SCA. La comunicazione produce gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 241/1990 s.m.i.

Se nel termine di 10 giorni vengono presentate per iscritto osservazioni ritenute accoglibili la Provincia procede all'indizione di una nuova conferenza asincrona. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

AUA – Conferenza di Servizi (CdS) – COVID-19 1/2
Provincia di Isernia

“CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19, in conformità al succitato art. 13 DL 76/2020, conferenza di Servizi da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis Legge n. 241/1990 invitando a partecipare gli Enti, gli Uffici e le Ditte in indirizzo, per il rilascio dell’Autorizzazione unica ambientale alla Ditta:...”

AUA – Conferenza di Servizi (CdS) – COVID-19 2/2

Provincia di Isernia

Tale modalità prevede:

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

- a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza **entro il termine perentorio di sessanta giorni; [...]**

AUA – Diagramma di flusso - Provincia di Isernia



AUA D.P.R. 59/2013 – VOLTURA

Se intervengano variazioni (es. cessione di ramo d'azienda) nella titolarità della gestione di un impianto già oggetto di un provvedimento di AUA, il precedente gestore e il nuovo gestore devono darne comunicazione all'Autorità competente (la Provincia) e, a tale scopo, devono chiedere la volturazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) compilando apposito modulo. (Allegato 4 – Modulo unificato regionale richiesta voltura del titolo abilitativo), allegando visura camerale, l'atto notarile e una marca da bollo da 16 euro.

AUA D.P.R. 59/2013 – D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

(G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012)

Tutte quelle attività che ricadono nei criteri del D.P.R. 227/2011 **NON** necessitano di AUA.

Al Settore Tutela Ambientale della Provincia di Isernia, continuano a pervenire istanze di richiesta AUA ricadenti, appunto, nel DPR 227/2011 con un aggravio di costi per l'istante ed un aggravio di lavoro per gli Uffici coinvolti nel dover dapprima esaminare la documentazione pervenuta, e poi rispondere con determinazioni dirigenziali di rigetto della pratica. Sarebbe auspicabile che nel futuro ciò non accadesse più, non foss'altro per non "subire" le giuste lamentele degli istanti.

AUA – ARPA Molise Dipartimento di Isernia

Nella gestione del procedimento dell'AUA, la Provincia di Isernia si avvale della preziosa collaborazione del Personale Tecnico dell'ARPA. Essendo dislocato logisticamente nello stesso stabile dell'Ente, la collaborazione è pressochè quotidiana ed è basata sul confrontarsi su leggi, su provvedimenti da adottare, su risultati di analisi in materia di scarichi (PTA C.R. 25/2018), di emissioni in atmosfera, di impatto acustico, di gestione rifiuti. Basti pensare che nella sola Provincia di Isernia, sono censiti più di 60 depuratori comunali di diversa complessità e criticità, insieme con numerose PMI tutte attenzionate. Il lavoro sinergico, pertanto, è di fondamentale importanza vista la complessità della materia ambientale.

AUA – Provincia di Isernia – ATTIVITÀ DI SOPRALLUOGO

Per alcune istanze di richiesta di AUA, non necessariamente legate ad attività complesse, il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Isernia, nell'analizzare la documentazione ricevuta al protocollo dell'Ente, può ritenere necessario recarsi sul posto indicato nel modulo AUA per la scarsa chiarezza degli elaborati allegati (in caso di mancanza di elaborati, se ne chiede, evidentemente, integrazione). Soltanto con questa modalità, adottata in diverse circostanze, si è potuta capire l'intenzione dell'istante.

Un caso emblematico è stato quello di un'azienda che ha inoltrato un'istanza AUA per la gestione di rifiuti non pericolosi provenienti da cantieri edili. Raggiunto il sito, era presente soltanto un piazzale che avrebbe dovuto ospitare l'attività. Oneri istruttori pagati ai vari enti, marche da bollo pagate, atti notarili ma nessuno gli aveva chiesto se fossero presenti le strutture, i macchinari per l'attività, i dispositivi di depurazione dei reflui, la pesa per gli automezzi. L'AUA, pertanto, è stata sospesa in attesa di realizzazione dei lavori, conclusi diversi mesi dopo.